



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro
Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del
Sistema Finanziario

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

- **Codice della proposta:** COM (2023) 593 *final* del 21/11/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0363 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

Il 21 novembre 2023 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento che riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti.

Già nel 2019, la Commissione aveva pubblicato un approfondito vaglio di adeguatezza (SWD (2019) 402 *final*) sui requisiti europei per le comunicazioni e segnalazioni nel quadro dell'attività di vigilanza nel settore finanziario, individuando nel principio della condivisione delle informazioni un caposaldo dell'informativa finanziaria europea e, al tempo stesso, ne richiamava l'attenzione quale area di possibile miglioramento. La proposta è coerente con gli obiettivi stabiliti nella strategia europea in materia di finanza digitale (COM (2020) 591 *final*) che mira a sostenere la trasformazione digitale del settore finanziario, nonché, con gli obiettivi del regolamento relativo alla *governance* europea dei dati, che facilita la condivisione volontaria dei dati tutelati a norma del diritto dell'Unione europea e del diritto nazionale, e detenuti da enti pubblici di Stati membri.

Nel quadro di una rinnovata modernizzazione della struttura di comunicazione e scambio di

dati relativi alla vigilanza sui servizi finanziari, la proposta di regolamento è divenuta, con la Comunicazione adottata nel 2021, parte integrante della strategia della Commissione europea in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE (COM (2021) 798 *final*). Per raggiungere questo scopo, lo strumento legislativo prevede l'istituzione di un sistema di scambio dei dati di vigilanza che fornisca dati precisi, coerenti e tempestivi alle autorità di vigilanza a livello nazionale ed europeo. Così facendo, si intende ridurre per quanto possibile l'onere di segnalazione complessivo che grava su tutti gli attori coinvolti nel processo informativo.

Si consideri inoltre che, nel corso del 2022, la Commissione ha organizzato una consultazione sulle autorità europee che vigilano sul sistema finanziario al fine di individuare gli ostacoli frapposti alla condivisione dei dati tra di esse. In termini di finalità, con la Comunicazione del marzo 2023 (COM (2023) 168 *final*) intitolata “*Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030*”, la Commissione imprime, pertanto, un nuovo slancio alla razionalizzazione e semplificazione degli obblighi di comunicazione con l'obiettivo ultimo di ridurre gli oneri senza compromettere gli obiettivi strategici.

Secondo la Commissione, la proposta è connotata da due principali ambiti di intervento. In primo luogo, intende migliorare la capacità di ottenere dati per effettuare valutazioni d'impatto ed elaborare politiche basate su dati concreti in linea con l'agenda “*Better regulation*”. Inoltre, la proposta mira a sostenere l'uso delle informazioni a fini di ricerca e innovazione nei servizi finanziari, consentendo, a condizioni rigorose, la condivisione di quelle detenute dalle autorità con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo.

In secondo luogo, lo scopo della proposta è quello di razionalizzare gli obblighi di presentazione delle specifiche relazioni previste in attuazione del programma InvestEU¹ in capo ai partner esecutivi e agli intermediari finanziari, alle PMI e alle altre imprese interessate. Si ricorda che InvestEU è il programma europeo per il rilancio degli investimenti privati nel mercato unico al fine di favorire la competitività e la crescita durevole nel lungo periodo. La riduzione della frequenza degli obblighi di comunicazione riguarda in buona sostanza i seguenti settori: l'accesso per le PMI ai finanziamenti e il sostegno agli investimenti delle imprese in infrastrutture sostenibili; la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione; gli investimenti sociali e le competenze.

Per completezza, si ricorda che la proposta rientra nel programma europeo REFIT (*Regulatory Fitness and Performance Programme*) che prevede, quale missione principale, il controllo sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione. Nell'ambito di questo programma, la Commissione garantisce che la legislazione dell'unione produca i benefici previsti per imprese e cittadini, semplificando al contempo le leggi e riducendo, ove possibile, la burocrazia. In questo

¹ Come previsto all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/523 definito nella relazione come “regolamento InvestEU”.

scenario, le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le autorità del settore finanziario rappresentano un primo passo verso un sistema in cui i soggetti comunicano i dati una sola volta e in cui le diverse autorità che vigilano sul sistema finanziario li condividono e li riutilizzano secondo necessità. Le disposizioni contribuiranno pertanto a evitare la duplicazione delle segnalazioni da parte dei soggetti e a promuovere la cooperazione tra le autorità, riducendo in tal modo i costi.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La presente proposta di regolamento, di modifica di regolamenti già vigenti, trova la propria base giuridica in quella dei regolamenti modificati.

Pertanto, per quanto concerne il settore dei servizi finanziari e la novellata disciplina in materia di obblighi di comunicazione dei dati di vigilanza, si deve fare riferimento come base giuridica all'articolo 114 TFUE.

Con riferimento, invece, alla nuova misura di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di reportistica discendenti dal programma di investimenti InvestEU, bisogna rivolgersi alla base giuridica offerta dagli articoli 173 e 175 del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta va a incidere, da un lato, sull'operatività delle Autorità di vigilanza europee (ESRB, EBA, EIOPA, ESMA) con specifico riguardo alla gestione e al trattamento dei dati di vigilanza tra Autorità e nei confronti di una platea selezionata di portatori di interesse esterni; dall'altra, sulla frequenza delle comunicazioni dovute dai partners esecutivi e dai rispettivi intermediari finanziari nel quadro degli investimenti e dei finanziamenti rientranti nel programma InvestEU.

Come già evidenziato, si tratta in entrambi i casi di innovazioni di discipline esistenti e radicate nel diritto dell'unione, stante la natura spiccatamente europea delle Autorità di vigilanza finanziaria del mercato unico e parimenti, del programma di investimento InvestEU. Di conseguenza, la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione si può operare con maggiore linearità tramite un intervento a livello dell'Unione europea, in modo da garantire la certezza del diritto e la coerenza delle informazioni tra i vari ordinamenti degli Stati membri. Una disciplina fortemente armonizzata, tramite l'utilizzo dello strumento giuridico del regolamento, consente di assicurare un maggiore livello di omogeneità e parità delle condizioni per le imprese e le Autorità operanti

sull'interno mercato europeo.

Non sarebbe possibile conseguire lo stesso risultato, in maniera adeguata, attraverso un'azione indipendente (e perciò non coordinata) dei singoli Stati membri. La divergenza tra gli eventuali quadri nazionali adottati potrebbe essere notevole, creando ostacoli per le imprese e le rispettive Autorità di vigilanza nazionali. Inoltre, si porrebbero potenzialmente dei divari applicativi sul piano nazionale, rappresentati da elementi di contrasto con la necessità sempre più pressante di creare standard comuni di riferimento per le informazioni e la reportistica in ambito finanziario. Un piano omogeneo di regole per il settore dei servizi finanziari e delle Autorità di controllo è condizione indispensabile per poter completare il cammino verso l'unione bancaria e del mercato dei capitali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

È possibile affermare che la proposta della Commissione rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5 del TFUE) in virtù del quale l'azione dell'Unione deve limitarsi a quanto strettamente necessario, per forma e contenuto, per il conseguimento degli obiettivi.

Per poter conseguire la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione, la proposta semplifica il quadro giuridico attraverso l'introduzione di modifiche minime degli obblighi esistenti. Non si ravvisano pertanto elementi che esorbitano la portata e la proporzionalità delle misure, prettamente di natura tecnica e volte a favorire il miglioramento dei flussi informativi sui dati di vigilanza finanziaria tra le Autorità e con gli *stakeholders*, anche per mezzo del rafforzamento dei presidi legali alla riservatezza, alla tutela della proprietà intellettuale e al segreto professionale. Infatti, la proposta si limita alle modifiche strettamente necessarie a garantire una comunicazione più efficiente, attraverso un intervento mirato e circoscritto a singoli elementi dei regolamenti istitutivi delle ESAs e del programma InvestEU, senza modificare nessuno degli elementi sostanziali della legislazione in questione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Si esprime una preliminare valutazione positiva della proposta e degli obiettivi perseguiti dalla stessa. Un giudizio più approfondito e complessivo potrà essere formulato solo a valle della consultazione con le Autorità di vigilanza e le altre controparti interessate.

In termini di tempistiche, è utile ricordare che la costruzione di un mercato unico dei servizi finanziari rappresenta una priorità delle politiche dell'Unione europea e rientra nel quadro più

ampio della costruzione dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali. Risultano iniziative connotate, pertanto, di una certa urgenza quelle misure, come quella in analisi, volte a completare un'armonizzazione sul piano europeo delle misure tecniche dirette alla costruzione di una base dati di vigilanza comuni e connotati da caratteristiche equiparabili. Queste misure rappresentano una linea di continuità con l'approvazione recente del progetto ESAP (*European Single Access Point* – regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 2023), piattaforma informatica comune europea sulle informazioni finanziarie e non finanziarie, oltre che strumento fondamentale per il funzionamento del Mercato unico dei capitali.

Dal punto di vista teorico, la proposta è suddivisibile secondo due macro ambiti di intervento: il primo ambito, che caratterizza la proposta normativa in misura prevalente, relativo allo scambio di dati tra Autorità e con altri soggetti; il secondo, relativo a una specifica semplificazione amministrativa degli obblighi di informazione e rendicontazione dei programmi InvestEU.

Più in dettaglio, con gli articoli da 1 a 4, la proposta intende agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità che vigilano sul settore finanziario e il consolidamento delle comunicazioni attualmente effettuate conformemente a vari obblighi imposti dalle normative europee in materia di servizi finanziari. In concreto, la normativa impatta con specifici interventi di modifica delle discipline istitutive delle Autorità di vigilanza europee e precisamente quelle di: ESRB con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico; EBA con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; EIOPA con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione; ESMA con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione. Conseguentemente, vengono a modificarsi le discipline europee riguardanti la comune regolamentazione di vigilanza (diritti di riservatezza, segreto professionale e tutela della proprietà intellettuale), le verifiche *inter pares* delle Autorità competenti, la raccolta di informazioni, oltre a introdurre un nuovo articolo relativo allo scambio di informazioni tra le Autorità con altri portatori di interesse specificatamente identificati.

Avendo riguardo al secondo limitato ambito di intervento, con l'articolo 5 la proposta di regolamento mira a razionalizzare gli obblighi di presentazione delle informazioni/dati finanziari, contabili e statistici, in merito all'attuazione del programma InvestEU, come previsto all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento InvestEU (regolamento (UE) 2021/523). Tali obblighi sono in capo ai c.d. "partner esecutivi" (per esempio CDP e collegate), come definiti ai sensi del regolamento InvestEU e che, in buona sostanza, riguardano i seguenti ambiti di intervento: accesso per le PMI ai finanziamenti e sostegno agli investimenti delle imprese in infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; investimenti sociali e competenze tecniche. La modifica proposta armonizzerà gli obblighi di presentare le relazioni previste dal regolamento InvestEU con gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (anche definito nella Proposta come il "regolamento finanziario"), il quale sancisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale della UE e della Euratom e alla presentazione e alla revisione dei loro conti.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le previsioni normative contenute nella proposta di regolamento sono di carattere operativo e vanno nella direzione della semplificazione di taluni obblighi di comunicazione in capo alle Autorità di vigilanza europee e nazionali, oltre agli intermediari finanziari e altri interlocutori specificatamente definiti. La proposta, come già chiarito, apporta modifiche selettive e limitate a regolamenti già esistenti, precisamente i regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee e il regolamento InvestEU.

Nel complesso, questi interventi sono pienamente nel solco nella costruzione del Mercato dei capitali e dell'unione bancaria e, più in generale, del funzionamento delle Autorità di vigilanza a livello europeo e nazionale. Inoltre, è quantomai rilevante poter disporre, sia in ambito nazionale che internazionale, di adempimenti semplificati e di dati omogenei al fine di aumentare lo scambio e l'utilizzo dei dati evitando inutili ridondanze e relativi oneri amministrativi. Ne deriva che è possibile considerare la proposta di regolamento in esame come misura rientrante nell'alveo dell'interesse nazionale, così come espresso nelle politiche adottate nel corso degli ultimi anni.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La Commissione ha adottato la proposta di regolamento il 21 novembre 2023, la quale segue la procedura legislativa ordinaria secondo il diritto europeo. Si prevede un'entrata in vigore ordinaria con la conclusione dell'*iter* di approvazione della proposta, senza ulteriori differimenti temporali. A oggi, non abbiamo aggiornamenti in merito alla tempistica prevista per la discussione e l'elaborazione di un testo condiviso tra gli Stati membri in seno al Consiglio dell'Unione europea.

Inoltre, in considerazione della attuale fase iniziale del percorso legislativo, non risultano ancora chiaramente visibili le prospettive negoziali e, parimenti, non sono riscontrabili sufficienti elementi per poter formulare eventuali proposte di modifica. Come cornice generale, si rammenta che la proposta in questione apporta semplicemente alcune limitate misure di coordinamento e semplificazione amministrativa, di armonizzazione delle caratteristiche di gestione, scambio e condivisione dei dati finanziari di vigilanza tra le Autorità e terzi interlocutori.

C. Valutazione d’impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento, come precedentemente richiamato nella valutazione d’impatto, non produce effetti sul bilancio. Infatti, si tratta generalmente di misure tecniche volte alla semplificazione e alla razionalizzazione di obblighi di comunicazione. In aggiunta, la disciplina come rinnovata dalla proposta concede la facoltà alle Autorità e agli *stakeholders* di consentire, a determinate condizioni e nel rispetto di garanzie minime, uno scambio di informazioni connotato da caratteristiche tecniche comuni. In parallelo, la previsione di riforma contenuta dalla proposta permette alle istituzioni europee di poter contare su una base dati migliore sotto il profilo qualitativo allo scopo di realizzare una produzione normativa migliore e più aderente alle evidenze prodotte dal mercato unico in termini di dati finanziari. Per un maggiore approfondimento dei temi sensibili e degli impatti concreti producibili, compresa la nuova organizzazione amministrativa delle Autorità di vigilanza nazionali per rispondere al mutato contesto prodotto dalla normativa, si rimanda a future valutazioni da operarsi d’intesa e in raccordo con le stesse Autorità, da condursi non appena le tempistiche saranno mature per instaurare una consultazione nel merito dei contenuti tecnici della proposta.

2. Effetti sull’ordinamento nazionale

Sulla base dell’esame preliminare finora svolto, la proposta di regolamento potrebbe potenzialmente avere un impatto sull’ordinamento nazionale in ambito finanziario. Per quanto concerne le norme di rango primario, ritroviamo analoghe disposizioni in materia di scambio di dati tra le Autorità e di trattamento dei dati nel quadro dei principi di tutela delle informazioni e segreto professionale sia nel Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), sia nel Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e, similmente, nel Codice delle assicurazioni private (decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209).

Come anticipato, la proposta di regolamento in esame apporta modifiche ai regolamenti di istituzione delle Autorità di vigilanza europee e, pertanto, tali innovazioni potrebbero produrre ricadute legislative di pari portata su analoghe discipline nazionali e, concretamente, richiederne

l'aggiornamento.

Per quanto riguarda invece la previsione introdotta della proposta limitatamente a una fattispecie di rendicontazione prevista dal regolamento InvestEU, sulla base delle informazioni finora ottenute sul punto, non sembrano profilarsi impatti di rilievo sulla normativa nazionale.

A ogni modo, risulta astrattamente ipotizzabile che le semplificazioni amministrative e le tutele di armonizzazione contenute nella proposta possano altresì produrre, su impulso del legislatore e dei soggetti coinvolti (in prima battuta le Autorità pubbliche di vigilanza del mercato finanziario) un adeguamento dei regolamenti amministrativi o della prassi applicative in materia.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali e pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 234/2012.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

In considerazione del perimetro applicativo della proposta di regolamento in esame, non si prevedono effetti diretti e sostanziali sull'organizzazione della pubblica amministrazione in termini di costi di adeguamento, se non nella misura di un limitato aggiustamento organizzativo e funzionale a livello di ufficio competente presso le Autorità di vigilanza del mercato finanziario.

Sul fronte invece delle semplificazioni amministrative e burocratiche, la proposta ha lo scopo precipuo di ridurre il carico amministrativo in capo alle Autorità di vigilanza europee e nazionali, tramite l'introduzione di una disciplina specifica per la gestione e lo scambio dei dati di vigilanza, sia negli scambi interni che verso gli interlocutori professionali esterni. Allo stesso modo, la proposta consente ai c.d. "partner esecutivi" e agli intermediari finanziari coinvolti nell'operatività del programma InvestEU di ridurre il numero di comunicazioni riguardanti gli investimenti in essere, comportando similmente una semplificazione del carico amministrativo a tal riguardo.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Come desumibile dalla descrizione del contesto di riferimento e nella valutazione d'impatto, la proposta dovrebbe consentire positivi effetti sulle imprese e sui cittadini intesi come società civile. Nel contesto dei dati di vigilanza, i principali impatti sono individuabili nella riduzione degli oneri amministrativi in capo agli intermediari finanziari. Con specifico riguardo al programma InvestEU, viene ridotta la frequenza relativa all'obbligo di rendicontazione imposto in capo ai c.d. "partner esecutivi".

Nel contesto generale del mercato unico europeo e dei due macro-progetti di integrazione del mercato bancario e del mercato dei capitali, la previsione di una disciplina organica della gestione e del trattamento dei dati di vigilanza non può che migliorare il contesto regolamentare e di

vigilanza, sia a livello nazionale che europeo, con evidenti ricadute positive per la trasparenza e l'integrità del mercato e conseguenti maggiori garanzie per cittadini e imprese.

Il progetto di regolamento riguardante lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nel settore finanziario propone di evitare la duplicazione delle segnalazioni nel caso in cui più autorità di vigilanza di Paesi diversi abbiano il potere di raccogliere determinati dati presso istituti finanziari o altri partecipanti al mercato, anche se non dispongono di una base giuridica esplicita per dividerli tra di loro. Inoltre, include un mandato per le autorità, prevedendo la revisione periodica degli obblighi di segnalazione e la soppressione di quelli diventati ridondanti o obsoleti. Ciò eviterà che le imprese segnalino due volte le stesse informazioni. Infine, mira ad agevolare l'accesso a versioni pulite o trattate di tali dati (anziché obbligare tutte le autorità a “pulirli” o trattarli separatamente).

Altro

È utile sottolineare che le valutazioni, in tale fase, sono preliminari e formulate sulla proposta di regolamento nella sua versione originale. Sebbene una posizione formale non sia ancora stata espressa, le considerazioni condivise nella presente relazione potranno evolvere nel corso del negoziato, nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie, nonché sulla base delle consultazioni svolte con le Autorità di vigilanza nazionali e con le controparti interessate.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del Sistema
Finanziario

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

- **Codice della proposta:** COM (2023) 593 *final* del 21/11/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0363 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 1092/2010	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (CAP)	L'Articolo 1 modifica uno specifico ambito relativo alla gestione e allo scambio dei dati finanziari di vigilanza per ESRB. In generale, vengono introdotte specifiche previsioni normative in materia di scambio di informazioni tra Autorità europee e con istituti finanziari, ricercatori ed altri soggetti aventi un interesse legittimo. Lo scambio informativo soggiace a regole puntuali che ne definiscono il perimetro applicativo e le condizioni di utilizzo, sia in materia di segretezza professionale che di protezione dei dati e di proprietà intellettuale. Eventuale impatto su prassi delle autorità di vigilanza (da valutarsi), assenza di oneri finanziari come da

		paragrafo C1 e maggiori semplificazioni amministrative come da paragrafo C2 sopra.
<p>Articolo 2</p> <p>Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010</p>	<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)</p> <p>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)</p> <p>Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (CAP)</p>	<p>L'Articolo 2 modifica uno specifico ambito relativo alla gestione e allo scambio dei dati finanziari di vigilanza per EBA. Si rimanda a quanto indicato per l'articolo 1 sopra.</p> <p>Eventuale impatto su prassi delle autorità di vigilanza (da valutarsi), assenza di oneri finanziari come da para. C1 e maggiori semplificazioni amministrative come da paragrafo C2 sopra.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010</p>	<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)</p> <p>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)</p> <p>Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (CAP)</p>	<p>L'Articolo 3 modifica uno specifico ambito relativo alla gestione e allo scambio dei dati finanziari di vigilanza per EIOPA. Si rimanda a quanto indicato per l'articolo 1 sopra.</p> <p>Eventuale impatto su prassi delle autorità di vigilanza (da valutarsi), assenza di oneri finanziari come da para. C1 e maggiori semplificazioni amministrative come da paragrafo C2 sopra.</p>
<p>Articolo 4</p> <p>Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010</p>	<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)</p> <p>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)</p> <p>Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (CAP)</p>	<p>L'Articolo 4 modifica uno specifico ambito relativo alla gestione e allo scambio dei dati finanziari di vigilanza per ESMA. Si rimanda a quanto indicato per l'articolo 1 sopra.</p> <p>Eventuale impatto su prassi delle autorità di vigilanza (da valutarsi), assenza di oneri finanziari come da para. C1 e maggiori semplificazioni amministrative come da paragrafo C2 sopra.</p>
<p>Articolo 5</p> <p>Modifiche del regolamento (UE)</p>	<p>N/A</p> <p>Eventuali regolamenti</p>	<p>L'Articolo 5 modifica uno specifico ambito relativo alla comunicazione</p>

n. 523/2021	amministrativi o documentazione di prassi	<p>dei dati finanziari dei programmi InvestEU da parte dei c.d. “partner esecutivi” nazionali.</p> <p>Eventuale impatto su regolamenti e prassi di settore (da valutarsi), assenza di oneri finanziari come da paragrafo C1 e maggiori semplificazioni amministrative come da paragrafo C2 sopra.</p>
-------------	---	---

-